



# COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Rimini

---

## COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

---

N. 47 del Registro  Data 15/07/2021	<b>OGGETTO:</b>	<b>Indirizzi e criteri direttivi ai fini della nomina dell'Organismo Indipendente di valutazione della Performance 2021/2023 del Comune di Sassofeltrio.</b>
--	-----------------	--

L'anno duemilaventuno addì **quindici** del mese di **luglio** alle ore **12.00** nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

		Presenti	Assenti
Ciucci Bruno	- Sindaco	X	
Formoso Francesco	- Vicesindaco		X
Morelli Paolo	- Assessore	X	

con l'assistenza del Vice Segretario comunale dott.ssa Maria Silvia Bartolacci

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di atto deliberativo;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi

### **DELIBERA**

**Di approvare in ogni sua parte e fare propria l'allegata proposta di atto deliberativo.**

Inoltre, stante l'estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00.

---

## PROPOSTA di DELIBERAZIONE

---

Il Sindaco, Responsabile del Settore Amministrativo ha elaborato la seguente proposta di deliberazione: **“Indirizzi e criteri direttivi ai fini della nomina dell’Organismo Indipendente di valutazione della Performance 2021/2023 del Comune di Sassofeltrio”**.

### Visti

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 15/05/2010, specialmente l’art. 9;
- lo Stralcio sul sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/05/2019 che costituisce parte integrante del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. n. 286/1999 che ha attribuito ai servizi di controllo interni o nuclei di valutazione il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa;
- il D.Lgs. n. 150/2009 relativo all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che, agli artt. 7 e 14, ha previsto per gli Enti locali la possibilità di costituire, in luogo del Nucleo di valutazione, l’Organismo indipendente di valutazione con nuovi compiti e responsabilità, in forma monocratica ovvero collegiale;
- la Delibera CIVIT 27 febbraio 2013 n. 12 *“Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”*;
- il D.P.R. n. 105/2016 recante *“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”*, che, all’art. 6, c. 3, ha istituito presso il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Elenco nazionale degli idonei alle funzioni dei componenti degli OIV;

- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016 recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi di valutazione delle performance” emanato ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016 n. 105;
- il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 06/08/2020 di adeguamento della disciplina contenuta nel decreto ministeriale 2 dicembre 2016 al mutato contesto normativo;

**Rilevato in particolare** che l’art. 7 del D.M. 6 agosto 2020 ha chiarito che *“L’incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:*

- *a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti*
- *a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a mille;*
- *agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti;*

**Preso atto** che, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 74/2017, l’art. 16, c. 2, del D.Lgs. n. 150/2009 ha disposto che *“Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, c. 2, 7, 9 e 15, c. 1. Per l’attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata”;*

**Considerato che**, in attesa della definizione dei criteri da parte del Dipartimento della Funzione pubblica e dell’accordo in sede di Conferenza unificata previsto dall’art. 16 citato, ogni Ente può determinare la composizione del proprio organismo di valutazione;

**Ritenuto quindi** opportuno, in virtù del quadro normativo vigente, stabilire:

- 1) di procedere alla modifica dell’art. 9 “Organismo indipendente di valutazione” del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi riformulando lo stesso nel modo seguente:

“1. L’OIV, quale organo deputato al controllo interno, è nominato dal Sindaco. Può essere composto in forma monocratica (un componente) o collegiale (tre componenti), nel rispetto dell’equilibrio di genere, eventuali deroghe al suddetto principio saranno adeguatamente motivate. I componenti sono scelti, tramite procedura comparativa, tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministero della pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, questi soggetti devono essere dotati dei seguenti requisiti:

a) generali:

- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;

b) di competenza ed esperienza:

- essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
- essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.

c) di integrità:

- non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ambiente, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

- non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
- non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato.

Le cause di esclusione di cui ai punti da 1 a 4 della presente lettera operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato.

In osservanza di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, non possono essere nominati componenti dell'OIV i soggetti che:

- rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
- si trovano, nei confronti dell'amministrazione in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- siano responsabili della prevenzione della corruzione ovvero revisori dei conti presso la medesima amministrazione;
- siano revisori dei conti presso la medesima amministrazione;
- siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere nominato il professionista;
- di non aver svolto attività professionale in favore o contro l'amministrazione o di averla svolta solo episodicamente;
- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'ente, o con il vertice politico-amministrativo o comunque con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;

- di non incorrere in ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

L'assenza delle cause ostative sopra descritte deve essere oggetto di formale dichiarazione sostitutiva da parte dei soggetti interessati.

3. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale può appartenere a più OIV per un massimo di 4; tuttavia, nel caso si tratti di un dipendente delle pubbliche amministrazioni, il limite è pari a 2.

4. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta, previa procedura comparativa. Gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

5. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione dell'06/08/2020 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

6. La scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata.

7. L'OIV può essere costituito, previa stipulazione di apposita convenzione, anche in forma associata con altri enti del comparto delle autonomie locali.

8. Spetta all'organo di indirizzo politico-amministrativo la determinazione del compenso”;

All'Organismo Indipendente per la Valutazione della performance dell'ente competono le seguenti funzioni:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una Relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate nel sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance ai competenti organi interni di governo ed amministrazione proponendo eventuali misure organizzative per il corretto funzionamento del sistema stesso;
- c) valida la Relazione sulla Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, redatta

dalla struttura preposta al controllo di gestione in maniera chiara, sintetica e di immediata comprensione, e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”;

- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi verso Dirigenti, titolari di posizioni organizzative e il restante personale, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti/ incaricati di funzioni dirigenziali/titolari di posizione organizzativa e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III del D.Lgs. n. 150/2009;
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica in ossequio a quanto previsto dall'art. 19, comma 10, del DL. n. 90/2014;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- i) cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce al Sindaco;
- j) verifica l'effettiva adozione di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione per le attività e i servizi erogati dall'Ente, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance.
- k) svolgere qualsiasi altra funzione prevista dalla legge, dai regolamenti e da qualsiasi altra normativa per gli Organismi Indipendenti di valutazione delle pubbliche amministrazioni.

Ai fini dell'espletamento delle funzioni sopra citate, è garantito all'OIV l'accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e senza alcun ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di

controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione comunale, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, il Nucleo di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.”

- 2) di procedere alla nomina dell'OIV, con durata triennale, e che questo sia costituito in forma monocratica e che tali indicazioni costituiscano gli indirizzi e criteri direttivi ai fini della nomina dell'OIV, salva la necessità di successivi adeguamenti a seguito degli accordi che saranno presi in sede di Conferenza unificata;
- 3) che il Responsabile del Settore Contabile adotti con un proprio atto l'avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse ai fini della nomina dell'OIV, nel rispetto degli indirizzi sopra descritti e ferma restando la competenza del Sindaco in merito all'atto di nomina;
- 4) che ai fini della nomina dell'OIV, il candidato sia regolarmente iscritto all'Elenco nazionale da almeno 6 mesi, ai sensi dell'art. 7, c. 3, del D.M. 6 agosto 2020;
- 5) di prevedere un corrispettivo annuo lordo per l'esecuzione dell'incarico di che trattasi pari ad € 1.500,00 oltre a cassa ed IVA come per legge dovuti. Il compenso è da intendersi onnicomprensivo anche delle spese relativi ad eventuali viaggi, vitto e alloggio;:
- 6) di demandare a successivo atto del Responsabile del Settore Contabile l'impegno di spesa;

## **PROPONE**

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente deliberazione,

- a) di adottare gli indirizzi e i criteri direttivi relativi per la nomina dell'OIV, con durata triennale, descritti in premessa;
- b) di dare atto che è demandato al Responsabile del Settore Contabile il compito di adottare con un proprio atto l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina dell'OIV, di avviare la relativa procedura comparativa tramite valutazione dei curricula e dell'esperienza professionale maturata, ferma restando la competenza del Sindaco in merito all'atto di nomina stessa;

- c) di prevedere un corrispettivo annuo lordo per l'esecuzione dell'incarico di che trattasi pari ad € 1.500,00 oltre a cassa ed IVA come per legge dovuti. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo anche delle spese relativi ad eventuali viaggi, vitto e alloggio;
- d) di dare atto che la suddetta somma è disponibile sul capitolo 41 dl bilancio di previsione 2021/2023;
- e) di demandare a successivo atto del Responsabile del Servizio finanziario. l'impegno di spesa;

\*\*\*\*\*